

### **Svolgimento del processo**

1. .... propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del ... n. ..., depositata il ....., con la quale, accolto l'appello dell'agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione del contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo all'Irpef, Irap ed Iva per il 2002 veniva rigettata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'atto impositivo si basava proprio sugli studi di settore, per i quali peraltro si era tenuto conto del reddito dichiarato da ....., e quindi anche dei costi, riscontrandosi peraltro anche che la crisi del comparto denunciata non aveva comportato uno scostamento dai ricavi relativi alle annualità precedenti, mentre per converso il medesimo aveva acquistato un'autovettura Mercedes ed un'imbarcazione negli anni successivi in aggiunta a tre altre auto possedute, oltre ad un grosso immobile di otto vani. Peraltro si trattava di presunzione legale relativa, che poteva essere vinta dall'interessato, che tuttavia non aveva ottemperato al relativo onere. L'agenzia delle entrate resiste con controricorso.

### **Motivi della decisione**

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l'atto impositivo si fondava su elementi nemmeno tutti portati a conoscenza preventiva dell'interessato in sede di contraddittorio precontenzioso, trattandosi semmai non di presunzione legale, ma di carattere semplice non suffragata da dati concreti.

Il motivo è generico, in quanto il ricorrente non ha riportato il tratto delle controdeduzioni in appello con cui avrebbe addotto la specifica questione in argomento. Esso comunque è infondato, atteso che in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta", sia sugli studi di settore, come nella specie, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore medesimo, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 *sexies*, aggiunto dalla Legge di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62

*sexies cit.*, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

3. Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche svolte dal giudice di appello, le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del medesimo, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.